

CORTE APPELLO DI CATANIA- SEZ. LAVORO

Avviso ai sensi dell'ordinanza del 25.10.2022 emessa dalla Corte di Appello di Catania- sez. Lavoro, nel procedimento RG n. 198/2022

La presente notificazione viene effettuata su richiesta di parte appellante in esecuzione della suddetta ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera d).

- a) **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Corte di Appello di Catania- sez. Lavoro, Presidente Dott.ssa Maltese, nel procedimento RG n. 198/2022 data prossima udienza 17.01.2023.
- b) **Nome di parte ricorrente:** Sig.ra **Cibardo Bisaccia Lucrezia** (C.F. CBRLRZ79E47A089O) nata ad Agrigento il 07/05/1979
- c) **indicazione amministrazioni intimate:** **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica, ed **Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, AMBITO TERRITORIALE di Catania**, in persona del legale rappresentante pro tempore

d) Sunto dei motivi di ricorso:

Il ricorso in appello avverso la sentenza n. 53/2022 pubbl. il 24/01/2022 (NRG 1450/2021) emessa dal Tribunale Civile di Ragusa, sez. lav., G.U. Dott.ssa Cristina Carrara, ha in oggetto la contestazione degli esiti della procedura di mobilità 2020/2021, in quanto del tutto illegittimamente il Ministero resistente aveva “accantonato” un determinato numero di posti vacanti e disponibili per destinarli alla successiva procedura di immissione in ruolo in aperta violazione dell'art. 470 del D.Lgs 297/1994 (c.d. TUISTR).

Si è altresì contestato la violazione degli artt. 33, V comma, L. 104/1992 e 601 D.Lgs 297/1994, in quanto il Ministero resistente nella procedura di mobilità interprovinciale docenti per l'A.S. 2021/2022, non riconosceva la precedenza per l'assistenza del padre della ricorrente riconosciuto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L.104/1992, e ciò nonostante la docente appellante avesse allegato alla domanda di mobilità i documenti atti a provare la necessità di assistere il proprio padre e nonostante già fosse stata riconosciuta referente unica del genitore.

Il mancato riconoscimento era stato causato dall'applicazione del CCNI mobilità 2019/2022 che illegittimamente limitava tale diritto di precedenza per l'assistenza del genitore alla sola mobilità provinciale.

e) Indicazione dei contro interessati:

Tutti i docenti immessi in ruolo nell'A.S. 2020/2021 da GAE e GM, nei Distretti di Agrigento e Provincia, per la scuola dell'infanzia nonché TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali e interprovinciali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO, scuola infanzia, per i distretti di Agrigento e provincia, validi per l'a.s. 2021/2022, che in

virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio e/o precedenza, dalla ricorrente

Palermo 18.11.2022

F.to digitalmente

Avv. Alessio Ardizzone